

LXVI.

23 novembre 1921.

PORTOROSE.

Accordo concernente le relazioni postali fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria, con un Protocollo finale.

In virtù degli articoli 22 e 23 della Convenzione principale di Madrid, i sottoscritti, Rappresentanti delle Amministrazioni postali contraenti dei Paesi sopraindicati hanno, di comune accordo, per facilitare le loro relazioni postali e con riserva dell'approvazione da parte delle Autorità competenti dei loro Stati, concordato le seguenti disposizioni :

Disposizioni generali.

ART. 1⁰⁰. — Le Amministrazioni contraenti ristabiliranno il regolare scambio della posta-lettere, delle lettere e scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni, delle riscossioni e dei pacchi originari e a destinazione dei Paesi contraenti e dei loro invii provenienti e a destinazione di altri paesi, in rapporto ai quali le Amministrazioni contraenti possono reciprocamente servirsi d'intermediari.

ART. 2. — In tutto ciò che non è previsto dal presente Accordo, le relazioni postali fra questi paesi saranno regolate dalle vigenti disposizioni della Convenzione, Accordi e Regolamenti d'esecuzione dell'Unione Postale Universale.

1921
23 novembre

ART. 3. — 1. Gli Uffici di cambio, autorizzati alla consegna reciproca dei dispacci chiusi o degli invii allo scoperto, sono designati, di comune accordo, dalle Amministrazioni contraenti, le quali s'intenderanno anche fra loro per regolare qualsiasi altro particolare nel loro servizio di scambio.

2. Se l'ima delle Parti contraenti esercita, d'accordo con un'altra, il trasporto della posta per ferrovia o su di una pubblica strada, al di là della frontiera del suo territorio, l'altra Parte deve partecipare alle spese del trasporto.

3. Per facilitare il detto scambio fra Paesi limitrofi, le Amministrazioni postali contraenti stabiliranno di comune accordo, sui treni che percorrono le linee esistenti fra uno Stato e l'altro, dei servizi ambulanti con personale proprio, che potrà raggiungere, al di là della frontiera, la stazione più vicina sita nel territorio dell'altro Stato, presso la quale si trovi un Ufficio postale adatto alla consegna ed al ricevimento dei dispacci (corrispondenze e pacchi postali).

Ciascuna Amministrazione avrà cura di far valere sul suo territorio le legittimazioni di servizio del personale ambulante dell'altra Amministrazione, come documenti di viaggio e di identità effettivi nella circoscrizione del luogo di frontiera.

4. Salvo accordo contrario, l'istituzione e la soppressione dei dispacci è riservata alle Amministrazioni centrali.

ART. 4. — 1. Qualsiasi riduzione di tasse e di diritti, stipulata nel presente Accordo, è concessa a titolo di reciprocità.

2. Tutte le tasse stabilite nel presente Accordo in franchi s'intendono in franco-oro e sono riscosse dalle rispettive Amministrazioni, secondo l'equivalente che esse hanno notificato per i loro differenti

servizi, a mezzo dell'Ufficio Internazionale dell'Unione Postale Universale.

1921
23 novembre

3. Le Amministrazioni si comunicheranno direttamente ogni cambiamento che avvenisse nell'equivalente adottato per i servizi della posta-lettere, dei pacchi e dei valori.

ART. 5. — La corrispondenza di servizio deve essere redatta in lingua francese.

ART. 6. — La franchigia postale è accordata, oltre che agli invii di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 13 della Convenzione principale, alle corrispondenze ufficiali di qualsiasi specie relative al Servizio Telegrafico e Telefonico di Stato, scambiate fra le Amministrazioni delle Poste e dei Telegrafi e i loro servizi dipendenti.

Posta-lettere.

ART. 7. — Le tasse per la francatura delle lettere per il primo porto di 20 grammi e delle cartoline postali scambiate fra i Paesi contraenti sono fissate a 75 % delle rispettive tasse internazionali, con facoltà di arrotondarle nella valuta di ogni paese all'80 %, al *massimo* ed al 70 % al *minimo*.

ART. 8. — Gli invii della posta-lettere in transito, originari da una delle Amministrazioni contraenti e transitanti sul territorio di un'altra Amministrazione contraente, godono su questo territorio di una riduzione del 50 % della tassa di transito internazionale.

ART. 9. — 1. Gli invii di campioni possono contenere degli oggetti aventi un modico valore commerciale.

2. Gli invii della posta-lettere contenenti degli oggetti passibili di diritti doganali nel Paese di destinazione sono ammessi nei rapporti fra i Paesi contraenti.

1921
23 novembre

Lettere e scatolette con valore dichiarato.

ART. 10. — La dichiarazione di valore è illimitata.

Le Amministrazioni contraenti ammettono nei loro reciproci rapporti delle lettere con valore dichiarato contenenti delle monete in piccola quantità che non superi l'unità monetaria.

ART. 11. — Le Amministrazioni contraenti si parteciperanno direttamente l'importo dei diritti di assicurazione fissati per le lettere e le scatolette con valore dichiarato originario dai loro paesi.

Vaglia postali.

ART. 12. — Il *massimo* importo di vaglia postali scambiati fra i paesi interessati non può superare il *massimo* fissato nel servizio interno di ogni Stato. Se vi sarà una differenza fra i due *rilassimi* degli Stati interessati, sarà la somma inferiore quella da considerarsi come *massimo*.

Qualsiasi modificazione del *massimo* deve essere notificata in tempo utile.

I vaglia telegrafici per ora non sono ammessi.

ART. 13. — Le tasse dei vaglia sono fissate in analogia a quelle stabilite dal rispettivo Accordo di Madrid, ma ogni Amministrazione ha la facoltà di stabilire la progressione conforme alle sue esigenze monetarie.

ART. 14. — 1. Non si compilano conti generali. La liquidazione viene fatta in base ai conti mensili. Resta inteso che i termini fissati dall'Accordo di Madrid e dal relativo Regolamento di esecuzione per la liquidazione dei conti generali sono applicabili ai conti mensili nei reciproci rapporti.

2. Ogni Amministrazione paga il suo debito

1921
23 novembre

verso l'Amministrazione creditrice nella moneta del Paese creditore in denaro contanto o con chèque o tratta tirati sulla capitale di questo paese o su di una altra piazza commerciale importante. A questo fine, essa ha il diritto di far pervenire acconti all'Amministrazione corrispondente.

L'Amministrazione creditrice ha il diritto di chiedere degli acconti ogni settimana. In caso di ritardo nel pagamento di detti acconti, essa può sospendere il servizio telegraficamente.

ART. 15. — 1. Tutti i vaglia emessi saranno concentrati in uno o più Uffici designati per lo scambio dei vaglia. Detti vaglia, dopo essere stati muniti di un bollo speciale del predetto Ufficio, debbono essere rimessi all'Ufficio di cambio corrispondente.

2. Se l'ammontare del vaglia non è indicato nella moneta del Paese di destinazione, l'importo originale deve essere cancellato dall'Ufficio di cambio speditore e sostituito, al di sopra di esso, coll'indicazione in inchiostro rosso in cifre e in tutte lettere nella moneta del Paese di destinazione.

ART. 16. — 1. Nelle relazioni reciproche sono ammessi pacchi senza o con valore dichiarato fino al peso di 20 chilogrammi, pacchi ingombranti o pacchi da recapitarsi per espresso.

2. La dichiarazione di valore è illimitata.

3. I pacchi possono essere rispettivamente del peso di 5, 10, 15 e 20 chilogrammi.

1. Ogni pacco deve essere accompagnato da un bollettino di spedizione.

5. Le dichiarazioni in Dogana debbono essere redatte in lingua francese.

ART. 17. — Le tasse dei pacchi scambiati fra i Paesi interessati saranno fissate mediante Accordi speciali, riducendole nella misura del possibile.

1921
23 novembre

ART. 18. — Il transito reciproco dei pacchi con o senza valore dichiarato, fino al peso di 20 chilogrammi, è garantito fra i paesi nei quali l'Amministrazione spedisce essa stessa pacchi della specie.

La tassa di transito territoriale per i pacchi originari da uno dei Paesi contraenti e transitanti per un altro dei Paesi contraenti è di 30 centesimi per pacco e per ogni peso di 5 chilogrammi. Per i pacchi ingombranti detta tassa è aumentata del 50 %.

Nel caso di dichiarazione di valore, spetta ad ogni paese una bonificazione di 5 centesimi per ogni 300 franchi o frazione di 300 franchi del valore dichiarato pel transito territoriale.

Le Amministrazioni contraenti si notificheranno direttamente a mezzo di un quadro speciale i paesi per i quali esse possono servire da intermediarie nel trasporto dei pacchi, indicandovi i totali delle bonificazioni.

ART. 19. — Per la consegna a domicilio (*factage*) per l'esecuzione delle formalità doganali, per il magazzino, ecc. dei pacchi scambiati reciprocamente, ogni paese riscuoterà dal destinatario le tasse fissate nei suoi Regolamenti interni.

ART. 20. — La rispedizione dei pacchi nel Paese di destinazione è soggetta alla tassa di rispedizione stabilita dai regolamenti interni.

Detta tassa come pure quelle di cui al precedente articolo 19, non sono annullate in caso di rispedizione o di rinvio in un altro Paese.

ART. 21. — L'invio dei pacchi si effettuerà allo scoperto tra gli Uffici di cambio designati dalle Amministrazioni interessate ; i pacchi di piccole dimensioni potranno però essere inclusi in un sacco.

Le Amministrazioni si comunicheranno, il più presto possibile, dopo aver provveduto al necessario adatta-

mento dei locali, i luoghi ove potranno avvenire le consegne reciproche dei pacchi.

Oggetti gravati di assegno.

ART. 22. — 1. Gli invii della posta lettere, le lettere e le scatolette con valore dichiarato, come pure i pacchi scambiati fra i rispettivi paesi possono essere gravati di assegno.

2. Il *massimo* importo dell'assegno è quello fissato per i vaglia postali.

ART. 23. — Le tasse speciali per i pacchi gravati di assegno sono fissate in analogia delle tasse stipulate dalla Convenzione di Madrid, ma ogni Amministrazione ha la facoltà di stabilirne la progressione secondo le sue esigenze monetarie.

Responsabilità.

ART. 24. — 1. Nessuna responsabilità è assunta nei casi di forza maggiore.

2. Nel caso di perdita di un oggetto raccomandato, lo speditore ha diritto ad una indennità di 50 franchi calcolata sulla base dell'equivalente adottato da ogni Paese contraente per le tasse delle lettere al momento della spedizione.

3. Il *massimo* dell'indennità dovuta nel servizio reciproco in caso di perdita, di spogliazione o di avaria d'un pacco senza valore dichiarato non potrà superare due franchi per ogni chilogrammo di peso o frazione di un chilogrammo, il franco essendo calcolato sulla base dell'equivalente adottato da ciascuno dei paesi contraenti per la tassa dei pacchi al momento della spedizione.

4. Per le lettere, scatolette e pacchi con valore dichiarato, l'indennità non può superare l'importo

1921
23 novembre

del valore dichiarato, espresso nella moneta del Paese di origine.

Disposizioni finali.

ART. 25. — Il presente Accordo entrerà in vigore per ogni Amministrazione firmataria un mese dopo l'approvazione dell'Autorità competente di ogni Stato. Da quel momento detta Amministrazione sarà vincolata verso le altre Amministrazioni che avranno già approvato il presente Accordo.

Esso è obbligatorio per un tempo indeterminato ; tuttavia, ciascuna delle Parti contraenti ha il diritto di ritirarsi da questo Accordo mediante avviso dato due mesi prima.

La denuncia potrà riguardare uno o più servizi e riferirsi a tutte o solamente a qualcuna delle Amministrazioni contraenti. In questo caso l'Accordo rimarrà in vigore per gli altri servizi e, eventualmente, per gli altri paesi.

Le Amministrazioni contraenti possono sempre, di comune intesa, cambiare le disposizioni del presente Accordo.

ART. 26. — Durante il tempo in cui la stipulazione del presente Accordo non potesse essere accettata da una delle Amministrazioni contraenti, questa nondimeno si impegna di mettere in esecuzione i servizi delle lettere assicurate e dei pacchi con o senza valore dichiarato secondo le prescrizioni internazionali e ciò entro il periodo di tempo di tre mesi a datare dalla firma del presente Accordo.

Fatto a Portorose, il ventitré novembre millenovecentoventuno in italiano e in francese, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del

Governo del Regno d'Italia, e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuna delle Amministrazioni firmatarie.

1921
23 novembre

Per l'Austria :

RICHARD SCHÜLLER
ENDERES.

Per la Cecoslovacchia :

Zd. FIERLINGER
Dr. OTOKAR RUZICKA.

Per l'Italia :

ROMANO AVEZZANA
GIUSEPPE GREBORIO
ALBERTO GAVIANI
GIUSEPPE GNEME
GIACINTO MATTEUCCI.

Per il Pegno Serbo-Croato-Sloveno :

Dr. RYBAR
STOJSA KRBAVAC.

Per la Romania :

A. EM. LAHOVARY.

Per l'Ungheria :

TIBOR SCITOVSZKY
GABRIEL BARON SZALAY.

1921
23 novembre

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma dell'Accordo concluso in data d'oggi, i sottoscritti rappresentanti delle Amministrazioni contraenti hanno convenuto quanto segue :

ART. 1. — Le Amministrazioni contraenti si comunicheranno, al più presto possibile, la data dell'attuazione dell'Accordo.

I differenti servizi potranno essere iniziati anche separatamente l'uno dall'altro.

ART. 2. — In merito ai vari articoli dell'Accordo sono state fatte le seguenti riserve :

All'articolo 1.

L'UNGHERIA e la ROMANIA non accettano attualmente le scatolette con valore dichiarato che in transito per il loro territorio.

L'ITALIA per ora non eseguisce il servizio di scambio delle scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni e delle riscossioni effetti. La stessa riserva essa fa per le scatolette con valore dichiarato in transito pel suo territorio.

Il REGNO SERBO -CROATO-SLOVENO per il momento non eseguisce il servizio delle lettere e scatolette con valore dichiarato, dei vaglia postali, degli assegni e delle riscossioni.

All'Articolo 3.

L'AUSTRIA non aderisce al paragrafo 3 di questo articolo.

All'Articolo 6.

L'AUSTRIA e l'ITALIA non aderiscono a questo articolo.

All'Articolo 8.

Derogando dalle disposizioni di questo articolo, l'AUSTRIA non può concedere provvisoriamente che una *riduzione* del 25 %, della tassa di transito internazionale.

IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO non aderisce provvisoriamente a questo articolo.

All'Articolo 9.

L'ITALIA e il REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO non aderiscono a questo articolo.

All'Articolo 10.

L'ITALIA non ammette la dichiarazione di valore illimitato e l'inclusione di monete nelle lettere assicurate.

All'Articolo 15.

In UNGHERIA tutti gli Uffici collegati col telegrafo e il telefono emettono vaglia postali ; la somma trasmessa è indicata dal mittente nella moneta del Paese di destinazione. Per conseguenza, non sono designati gli Uffici di cambio ; non si usa il timbro speciale e i vaglia a destinazione dell'UNGHERIA non debbono essere inviati ad Uffici di cambio espressamente designati.

All'Articolo 16.

L'ITALIA non ammette i pacchi di peso superiore ai 5 chilogrammi, nè i pacchi da consegnarsi per espresso ; il valore dichiarato non può essere illimitato.

La ROMANIA non esegue la consegna dei pacchi per espresso.

Nel REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO il servizio degli espressi è limitato alle località provviste d'un uf-

1921
23 novembre

1921
23 novembre

ficio di Posta e la dichiarazione del valore non può superare i 1000 franchi.

All'Articolo 17.

Nei rapporti con la ROMANIA e col REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO la tassa terminale per i pacchi fino a 5 chili è di 50 centesimi. Per i pacchi di peso superiore la detta tassa è di 40 centesimi in più per ogni 5 chilogrammi.

Il REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO esige inoltre la sopratassa di 25 centesimi per pacco, prevista dalla Convenzione di Madrid.

La ROMANIA rinunzia alla sopratassa di 25 centesimi nei rapporti con tutte le Parti contraenti.

All'Articolo 18.

L'AUSTRIA non accorda per ora la riduzione delle tasse di transito che ai Paesi limitrofi che adottano delle tasse ridotte per i pacchi.

Il REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, per ora, non accorda la riduzione delle tasse di transito. La tassa di transito per i pacchi di peso da 10 chilogrammi in su è di 40 centesimi di più per ogni 5 chilogrammi.

All'Articolo 24.

Nei rapporti da e per l'ITALIA, l'indennità dovuta è di 25 franchi al *massimo* per ogni pacco senza dichiarazione di valore; la detta indennità è calcolato sulla base dell'equivalente per la tassa dei pacchi, al momento della spedizione.

All'Articolo 26.

L'Amministrazione delle Poste del REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO fa le sue riserve circa l'impegno contenuto nell'articolo 26 per quanto riguarda il servizio delle lettere assicurate.

1921
23 novembre

ART. 3. — Le Amministrazioni che hanno fatto delle riserve nel Protocollo finale potranno sempre revocarle con lettera ufficiale indirizzata alle altre Amministrazioni.

ART. 4. — L'Accordo e il Protocollo finale rimangono aperti in favore della POLONIA affinchè possa aderirvi in seguito.

ART. 5. — In considerazione delle condizioni speciali di servizio delle Amministrazioni contraenti, un Accordo speciale - qui annesso - è stato concluso fra l'AUSTRIA, la CECOSLOVACCHIA, la ROMANIA e l'UNGHERIA, per l'adozione di altre riduzioni e semplificazioni, concernenti il servizio di cui trattasi.

Resta tuttavia inteso che le altre Amministrazione contraenti saranno sempre libere di accedere al detto Accordo speciale a mezzo di una semplice notificazione in via amministrativa, indirizzata alle altre Parti firmatarie.

Fatto a Portorose, il ventitrè novembre millenovecentoventuno in italiano e in francese, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia, e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuna delle Amministrazioni firmatarie.

(Seguono le stesse firme dell'accordo).

Esecuzione per Decreto-Legge : 1 febbraio 1922, n. 162.